



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO

Via Tirso, 07011 Bono

Tel. 079 790110/Fax 7949254 – Sito web: WWW.ics-bono.gov.it

e.mail: ssic820006@istruzione.it – ssic820006@pec.istruzione.it

C.F. 81000530907

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

INTRODUZIONE

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli.

Nel 1996, la 498^a Assemblea Mondiale della Sanità dichiara che “la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo”. Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO, 2014). E' una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU). I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Tali fenomeni sono una violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana (tra cui, i Principi di uguaglianza e diritto all'Istruzione).

È responsabilità morale degli adulti assicurare che [...] per tutti i giovani siano effettivamente promossi un sano sviluppo e l'esercizio della cittadinanza attiva (Dichiarazione di Kandersteg, 2007). La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Ma la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è possibile, a condizione che esista un sistema, **familiare, sociale, istituzionale**, che collabori e sia attento ai segnali del disagio.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. COS'È IL BULLISMO

«Diciamo che un bambino/ragazzo SUBISCE DELLE PREPOTENZE, quando un altro bambino o un gruppo di bambini/ragazzi gli dicono cose cattive e spiacevoli. E' sempre prepotenza quando un bambino/ragazzo riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere. Questi fatti capitano spesso e chi subisce non riesce a difendersi. Si tratta di prepotenze anche quando un bambino/ragazzo viene preso in giro ripetutamente e con cattiveria. NON SI TRATTADI PREPOTENZE quando due bambini/ragazzi, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.» (Menesini *et al.*, 2000).

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (Fabbro, 2012), dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la **relazione asimmetrica** tra il bullo e la vittima. Il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bullo- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (Buccoliero & Maggi, 2005);
- 2) l'**intenzionalità**: il bullo mette in atto comportamenti aggressivi e intimidatori in modo volontario e premeditato per arrecare danni alla vittima, nonostante gli autori di tali azioni, per i meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 1986), etichettino i loro comportamenti come uno scherzo (c.d. Etichettamento eufemistico);
- 3) la **reiterazione nel tempo** delle azioni di prevaricazione da parte del bullo; Non si tratta di un'unica azione aggressiva e di violenza, ma di comportamenti che si verificano con frequenza: tra il bullo e la vittima si instaura una relazione disfunzionale e non un'interazione occasionale (Gargiulo, 2019).
- 4) la **natura sociale del fenomeno** poiché gli episodi avvengono prevalentemente alla presenza di altri compagni.
- 5) i **sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna** nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto;
- 6) il verificarsi di **comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta** da parte del bullo.

1.2. I RUOLI NEL BULLISMO

Una situazione di bullismo non è qualcosa che riguarda solo lo studente bullizzato o gli studenti che stanno facendo i prevaricatori (Olweus, 2001). Il bullismo si manifesta nel gruppo dei pari, in cui ogni membro ricopre un ruolo specifico (Salmivalli, Voeten, & Poskiparta, 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008): bullo, aiutanti del bullo, sostenitori del bullo, vittima, difensore della vittima e maggioranza silenziosa (Salmivalli, 1999).

- Il **bullo**, colui che mette in atto le azioni aggressive;
- l'**aiutante del bullo**, la spalla che supporta i suoi comportamenti ma in una posizione secondaria (ma non marginale);
- i **sostenitori del bullo**, che con i propri comportamenti e atteggiamenti incoraggiano il bullismo (ridere, incitare e commentare a favore del prevaricatore e a discapito della vittima);
- la **vittima**, che subisce le azioni aggressive e non riesce a difendersi;
- il **difensore della vittima**, interviene a favore di colui che è bersaglio delle prevaricazioni;
- la **maggioranza silenziosa** è esterna, indifferente, rimane fuori dalla situazione. La dominanza del bullo sembra essere rafforzata dall'attenzione e dal supporto dei sostenitori, dall'allineamento degli aiutanti, dalla deferenza di coloro che hanno paura e dalla mancanza di opposizione della maggioranza silenziosa (Menesini, 2008).

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli – tuttavia - sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa

empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo (Fabbro, 2012).

1.3. LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima). Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.4. COSA NON È BULLISMO

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1. COS'È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2. TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Nancy Willard (2006), direttrice del *Center for Safe and Responsible Internet Use* statunitense, ha proposto diverse categorie del fenomeno in base al tipo di azione e di comportamento messo in atto. Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente.

- **Harassment:** (termine inglese che significa "molestia") caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare

una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

- **Cyberstalking**: (termine inglese che significa “perseguitare mediante nuove tecnologie”) questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle

e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

- **Denigration**: (termine inglese che significa “denigrazione”) distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

- **Impersonation**: (termine inglese che indica il furto di identità) caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere.

Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- **Trickery e Outing**: (termini in inglese che significano rispettivamente “imbroglio” e “rivelazioni personali”) la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come Internet, sms, etc.

- **Exclusion**: (termine inglese che significa “esclusione”) consiste nell’escludere intenzionalmente un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Un fenomeno, sovente connesso al cyberbullismo e il **Sexting** (termine inglese che significa “inviare messaggi sessualmente espliciti”) che consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

2.3. I RUOLI NEL CYBERBULLISMO

Anche nel cyberbullismo, come nel bullismo tradizionale, sono coinvolte diverse figure.

- **Cyberbullo**: non necessariamente è il più forte fisicamente e psicologicamente, ha una buona conoscenza dei mezzi tecnologici che gli permettono di prevaricare la vittima nel contesto online;

- **sostenitori del cyberbullo**: sono sia coloro che commentano positivamente e sostengono la diffusione del materiale compromettente e umiliante, sia tutti quelli che lo ricevono, e pur non approvandone il contenuto non fanno nulla per bloccarne la diffusione;

- **cybervittima**: rispetto alla vittima del bullismo tradizionale, la cybervittima può subire le prevaricazioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

- **sostenitori e aiutanti della vittima**: gli utenti che decidono di segnalare ai gestori dei siti Web o dei social network i contenuti o i profili ritenuti offensivi o che esprimono apertamente il proprio disaccordo sui comportamenti posti in essere dal cyberbullo;

- **spettatori passivi**: tutti coloro che vedono il materiale aggressivo e umiliante e decidono di non segnalare

l'abuso. Non agendo a favore della vittima, con il loro comportamento diventano testimoni pro abuso;

2.4. BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- ✓ **l'apparente anonimato** e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile; - **l'indebolimento delle remore etiche**: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- ✓ **l'innesto di effetti come quello dell'imitazione**, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- ✓ **la tendenza al disimpegno morale** del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- ✓ **la dissoluzione della responsabilità** del singolo nella responsabilità del gruppo;
- ✓ **il minimizzare la sofferenza della vittima** e la tendenza alla sua **deumanizzazione**;
- ✓ **il cambio di percezione** di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- ✓ **l'assenza di limiti spazio-temporali**: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" in rete possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.);
- la violenza privata (art. 610 c.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Inoltre, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.);
- le lesioni: (art. 582 c.p.);
- l'ingiuria (art. 594 c.p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016 -);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.), b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano

frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

4. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

4.1. I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) la prevenzione;
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

4.2. LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini. Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo (Olweus).

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti bullistici. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, insieme alla volontà di

prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo vanno implementati su più livelli:

➤ **LIVELLO SCUOLA:**

- 1) individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di Polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio;
- 2) Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto;
- 3) Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento;
- 4) Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- 5) Attività formative rivolte ai docenti;
- 6) Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi;
- 7) Collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- 8) Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati;
- 9) Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno;
- 10) Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- 11) Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare;

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto libero da giudizio.

➤ **LIVELLO CLASSE:**

- 1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- 2) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- 3) Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education (peer education è un termine inglese che indica l'educazione tra pari)
- 4) Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali) 5) Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti) 6) Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, l'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

4.3. LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico e dal Referente di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso.

- Con la vittima:

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- counselling individuale;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; azioni di supporto in classe.

- Con il bullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- counseling individuale;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi;
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza

- puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group, cioè discussione del gruppo classe sull'argomento); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che "la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonomada dal regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

4.4. LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

- con la vittima:

- convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- attiva counselling individuale;
- promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la

famiglia;

- attiva azioni educative di supporto in classe.

- Con il cyberbullo:

- convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- attiva counselling individuale;
- promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva
- interventi rieducativi;
- procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione dell'articolo n. 26 e dell'articolo n. 27 dello stesso Regolamento; collabora con
- i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
- eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda:

- il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
- la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

4.5. PROCEDURA PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo:

IL GENITORE: prende tempestivamente un appuntamento con il referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola;

L'ALUNNO: può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta;

IL DOCENTE: si rivolge direttamente al referente per il bullismo.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e per quanto riguarda il cyberbullismo quelle che operano nell'area dell'informatica, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e l'utilizzo sicuro di Internet;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.) ;
- attiva reti di collaborazione con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo nell'istruzione e nell'educazione dei i minori coinvolti in azioni di bullismo e cyberbullismo.

2. Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale docente e non docente;
- coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con carattere di continuità, per far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare i progetti di prevenzione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi.

3. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, collaborando, eventualmente, anche con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, prevedendo attività gestite attraverso l'educazione fra pari;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- favorisce progetti legati alle abilità sociali.

5. Il docente:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, di educazione fra pari e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- promuove attività di socializzazione (assemblee di classe, dibattiti, circle time...) per favorire un buon clima di classe;

- prevede, all'interno della programmazione e dell'attività curricolare, momenti di confronto e osservazione legati agli obiettivi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dell'educazione alla legalità, delle competenze digitali ecc.;
- vigila ed è attento ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) e recettivo nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al Referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico;
- collabora attivamente alle proposte dell'Istituto legate alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

6. I genitori:

- educano i propri figli al significato e al rispetto delle norme sociali;
- istruisco, educano e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- conoscono il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- si tengono aggiornati e partecipano attivamente alle iniziative di formazione proposte dall'Istituto.

7. Gli alunni:

- imparano le regole di rispetto dell'altro nella vita reale e nella rete, facendo attenzione ai contenuti che inviano e condividono;
- segnalano tempestivamente sia situazioni di malessere, sia episodi di prepotenze nella vita reale e on line, che potrebbero sfociare in bullismo e cyberbullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- conoscono e rispettano il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

8. I collaboratori scolastici:

- vigilano e pongono attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e sono recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del

bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA'

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Professori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consigli di classe/interclasse Professori Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referenti bullismo Professori Alunni	<ul style="list-style-type: none"> - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo/cyberbullismo - Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola
	Genitori	<ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento a un'altra classe - Espulsione della scuola
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Professori	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

6. SITI INTERNET

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.generazioniconnesse.it/> <http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

7. LEGGE 29 MAGGIO 2017 N.71

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo nell'Istituto per l'anno scolastico 2020/2021:

- ❖ nomina di un docente referente a scuola;
- ❖ specifica formazione del personale scolastico sul tema;
- ❖ rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica di Peer Education;
- ❖ tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti;
- ❖ collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità;
- ❖ presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico di enti, associazioni, istituzioni, operatori, rete Internet, per redigere un piano d'azione integrata nelle scuole e una banca dati per monitorare il fenomeno, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;
- ❖ oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto;
- ❖ specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.